Sentenza n. 1113/2021 pubbl. il 17/12/2021 RG n. 4161/2020 Repert. n. 2856/2021 del 17/12/2021

## TRIBUNALE DI LUCCA

Verbale con sentenza in udienza ex art. 281 sexies cpc

#### **UDIENZA DEL 17.12.21**

Sono presenti, via teams, gli avv.ti Pedonese e Rosciano in sost. di Cipolla.

Il Giudice invita le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c.

Le parti si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Tribunale di Lucca, Sezione I civile**, in composizione monocratica, nella persona del dott. **Michele Fornaciari**, ha pronunciato la seguente

# **SENTENZA**

nella causa civile di **primo grado** n. **4161/20 RG**, fra le seguenti parti:

- parte opponente (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

#### Franco

- parte opposta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

srl, rappresentata dal procuratore spa, rappresentata dal procuratore

-S

# Conclusioni

Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 29.11.21.

# Materia del contendere

La causa ha ad oggetto il contratto di conto corrente n. 634856, intrattenuto dalla Monte srl (cancellata) con la Banca spa, con il quale fideiussore.



Sentenza n. 1113/2021 pubbl. il 17/12/2021 RG n. 4161/2020 Repert. n. 2856/2021 del 17/12/2021

In relazione a tale contratto, la NPL ha dedotto: che il conto corrente presentava un saldo passivo di € 123.623,71; che il credito le era stato ceduto nell'ambito di una cessione in blocco di rapporti.

Chiesto ed ottenuto, per la predetta somma, oltre interessi, un decreto ingiuntivo nei confronti del suddetto fideiussore, questi ha proposto opposizione, contestando la titolarità attiva del credito in capo alla NPL, l'invalidità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e comunque gli addebiti a titolo di commissione massimo scoperto, corrispettivo sull'accordato ed interessi.

L'attore quindi chiesto la revoca del decreto opposto ed il rigetto della domanda avversaria o comunque la rideterminazione della somma dovuta.

L'opposta ha replicato ribadendo la propria titolarità attiva del credito, la validità della fideiussione e la correttezza degli addebiti in questione, chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione.

## Motivi della decisione

1. – Per ciò che concerne la titolarità attiva del credito, l'eccezione (relativa alla non identificabilità del credito in questione sulla base dell'avviso pubblicato sulla GU) è infondata.

In caso di cessioni in blocco, quale appunto quella in questione, la specifica menzione dei singoli rapporti ceduti risulta infatti per definizione non necessaria (per un verso l'art. 58 tub parla di "rapporti giuridici individuabili in blocco", per altro verso in caso contrario non si tratterebbe di una cessione in blocco, ma di una cessione degli specifici rapporti individuati).

Ciò premesso, e considerato che gli opponenti non contestano che il proprio rapporto rientri nella categoria di quelli ai quali si riferisce la predetta cessione, ne consegue dunque che di per sé la sua mancata menzione, diretta o indiretta, non osta alla successione dell'opposta nella titolarità attiva del rapporto.

2. – Per ciò che concerne la validità della fideiussione, vale invece quanto segue.

La fideiussione in questione è conforme al modello ABI del 2003, dichiarato non conforme alla normativa antitrust dalla Banca d'Italia. Per la precisione, essa riproduce le clausole 2, 6 ed 8 di tale modello.

Questo, seppure di per sé non determini la nullità totale della fideiussione (a tal fine sarebbe stata necessaria la prova che, in loro assenza, le parti non avrebbero concluso il contratto), nondimeno determina quella delle relative pattuizioni.

Questo implica, per ciò che qui più specificamente rileva, che non può essere ritenuta operante la deroga all'art. 1957 cc, stabilita all'art. 6 della fideiussione, riproduttivo del punto 6 del modello.



Sentenza n. 1113/2021 pubbl. il 17/12/2021 RG n. 4161/2020 Repert. n. 2856/2021 del 17/12/2021

Su tale presupposto, e ritenuto dunque che l'articolo citato si applichi senz'altro, e considerato per altro verso che l'opposta non fornito la prova dell'integrazione della condizione in esso prevista al fine della conservazione della garanzia anche oltre la scadenza dell'obbligazione principale (vale a dire di avere "entro sei mesi [...] proposto le sue istanze contro il debitore e [di averle] con diligenza continuate"), ne consegue che il diritto nei confronti del fideiussore deve ritenersi venuto meno.

3. – Assorbentemente delle ulteriori contestazioni dell'opponente, l'opposizione va dunque accolta e la domanda della convenuta respinta.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale

revoca il decreto ingiuntivo opposto e respinge la domanda dell'opposta;

condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compenso del difensore ed € 237,00 per spese imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.

Il Giudice, dott. Michele Fornaciari

